

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1602 DELLA COMMISSIONE

dell'11 ottobre 2018

che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, e l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci (di seguito denominata «nomenclatura combinata» o «NC») che risponde nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero dell'Unione e di altre politiche unionali relative all'importazione o all'esportazione di merci.
- (2) Ai fini della semplificazione normativa è opportuno ammodernare la NC e adeguarne la struttura.
- (3) È necessario modificare la NC al fine di introdurre la progressiva riduzione dei dazi doganali per le banane fresche, conformemente alla decisione 2011/194/UE del Consiglio⁽²⁾, e per i prodotti contemplati dall'accordo in forma di dichiarazione sull'ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione (ITA 2), conformemente alla decisione (UE) 2016/971 del Consiglio⁽³⁾.
- (4) È inoltre necessario modificare la NC per tener conto dell'evoluzione delle esigenze in materia di statistiche e di politica commerciale nonché degli sviluppi tecnologici e commerciali, cancellando i codici obsoleti e introducendo nuove sottovoci per agevolare il monitoraggio di merci specifiche; è inoltre necessario adeguare l'elenco delle denominazioni comuni internazionali [allegato 3 della sezione II della parte terza (Allegati tariffari) della NC] e l'elenco dei prodotti farmaceutici intermedi, vale a dire composti dei tipi utilizzati per la fabbricazione di prodotti farmaceutici finiti [allegato 6 della sezione II della parte terza (Allegati tariffari) della NC], che sono esenti da dazio.
- (5) Per monitorare meglio il mercato in crescita dei «aminati per il corpo di lattine per bevande» e dei «laminati per le chiusure e laminati per le linguette di lattine per bevande», è necessario creare nuovi codici NC nella sottovoce 7606 12 e definire questi prodotti nell'ambito di una nuova nota complementare 2 del capitolo 76.
- (6) A fini di chiarezza, occorre inoltre apportare alcune modifiche minori per armonizzare le diverse versioni linguistiche del testo.
- (7) Con effetto dal 1° gennaio 2019, l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 dovrebbe essere sostituito da una versione completa e aggiornata della nomenclatura combinata corredata delle aliquote dei dazi autonomi convenzionali risultanti dalle misure adottate dal Consiglio o dalla Commissione.

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione 2011/194/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, relativa alla conclusione dell'accordo di Ginevra sul commercio delle banane tra l'Unione europea e Brasile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Perù e Venezuela, e dell'accordo sul commercio delle banane tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 66).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2016/971 del Consiglio, del 17 giugno 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, di un accordo in forma di dichiarazione sull'ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione (ITA) (GU L 161 del 18.6.2016, pag. 2).

